

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3057 del 18/06/2018
Oggetto	FC08A0006 - Ditta FATTORI DAVIDE - Atto di rinnovo concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, per uso irriguo, nel Comune di Cesenatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3095 del 12/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex d.m.* 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;

- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda PG.832730 del 17/11/2015, Ditta Fattori Davide, c.f. FTTDVD68C24C574C, con sede legale a Cesenatico (FC), via Fossa 60, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale, ad uso irriguo, dal Torrente Pisciatello in Comune di Cesenatico, località Sala, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 8853/2008 (cod. FC08A0006);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, come sintetizzato nel seguito:

- prelievo in sinistra idrografica, esercitato mediante opera fissa costituita da un pozzetto in prefabbricato di calcestruzzo vibro compresso per l’alloggiamento della pompa, di dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 x 0,50 con coperchio prefabbricato, posizionato sopra la scogliera all’interno dell’alveo del torrente Pisciatello, in aderenza al muro in c.a., come concordato con l’ufficio di difesa del suolo di Cesena che ha lasciato regolare nulla osta idraulico;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cesenatico (FC), località Sala, via Pisciatello, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 45, mappale prospiciente la particella 137, avente le seguenti coordinate UTM RER X:772.332; Y: 896.153;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s; portata media pari a 2,9 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 3.000 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 8853/2008;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 12,10 euro;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) attualmente pari a 0,043 mc/s, come da Det. n. 8853/2008, debba essere aggiornato ai sensi della D.G.R. 2067/2015, nella misura pari a 0,05 mc/s nel periodo estivo e pari a 0,06 mc/s in quello invernale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli dai seguenti enti:

- Provincia di Forlì – Cesena, con Prot. n. 106020 del 15/04/2008, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione: la derivazione sia regolata in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita degli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con Prot. n. 92786 del 08/04/2008, determinando il DMV in 0,043 mc/s;

RITENUTO di limitare il prelievo nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno a 3 giornate settimanali e precisamente: il lunedì, mercoledì e venerdì, con esclusione della fascia oraria che va dalle 10,00 alle 18,00; in analogia con i contenuti nel merito condivisi e attualmente ancora vigenti della determinazione del Responsabile del Servizio 26 giugno 2002 n. 5994 “Regolamentazione dei

prelievi dai corsi d'acqua superficiali del territorio dei Servizi Provinciali Difesa del Suolo di Forlì e Ravenna”;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 10 novembre 2015, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 13 marzo 2018, la somma pari a euro 12,10, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 14 maggio 2018, la somma pari a euro 198,35, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 25/07/2008 pari ad euro 51,65 per un totale di euro 250,00 (deposito cauzionale minimo, L.R. 2/2015 art. 8 comma 4) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Fattori Davide, c.f. FTTDVD68C24C574C, con sede legale a Cesenatico (FC), via Fossa 60, il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sinistra idrografica dal torrente Pisciatello, ad uso irriguo, in Comune di Cesenatico (FC), località Sala, via Pisciatello, su terreno su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 45, mappale prospiciente la particella 137, avente le seguenti coordinate UTM RER X:772.332; Y: 896.153, con portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s,

portata media pari a 2,9 l/s, e con volume d'acqua massimo di prelievo pari a 3.000,00 mc/annui;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che riprende il disciplinare di cui alla det. 8853/2008, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo, come già sottoscritto dal concessionario in data 12/06/2018;
4. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari a euro 12,10 è stato pagato;
5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal

- disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 12. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta Fattori Davide, c.f. FTTDVD68C24C574C, con sede legale a Cesenatico (FC), via Fossa 60, per il prelievo di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG.832730 del 17/11/2015, cod. Sisteb FC08A0006).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzetto in prefabbricato di calcestruzzo vibro compresso per l'alloggiamento della pompa, di dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 x 0,50 con coperchio prefabbricato, posizionato sopra la scogliera all'interno dell'alveo del torrente Pisciatello, in aderenza al muro in c.a., come concordato con l'ufficio di difesa del suolo di Cesena che ha lasciato regolare nulla osta idraulico;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cesenatico (FC), via Pisciatello, su terreno su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 45, mappale prospiciente la particella 137, avente le seguenti coordinate UTM RER X:772.332; Y: 896.153.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo..
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s, portata media pari a 2,9 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 3.000,00 mc.

ARTICOLO 2 BIS

RISPETTO DEL DMV

Ai sensi della D.G.R. 2067/2016, è fatto obbligo al Concessionario di garantire il rilascio in alveo, a valle delle opere di derivazione di un DMV quantificato nella misura di 0,05 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e nella misura di 0.06 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Limitazioni del prelievo estivo** – Nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno il prelievo di risorsa idrica potrà essere esercitato limitatamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con esclusione della fascia oraria che va dalle 10,00 alle 18,00.
2. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento un idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, per tutta la durata della concessione; tali dati dovranno essere inviati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. La scelta del dispositivo deve essere effettuata secondo quanto indicato nella DGR 2254/2016.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione

concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla rimozione delle opere di derivazione, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub-concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.